



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO**

Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7

csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 21 settembre 2022

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO A. S. 2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** la legge 107/2015;
- Visto** il D. Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto** il D. Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Visto** il D.L. n. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 -Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Visto** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Vista** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- Valutata** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- Vista** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Visto** il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 ed in particolare gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
- Visto** l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare due articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art.15, commi 10 e 11);

DECRETA

La costituzione del GLO di Istituto per l'a. s. 2022/23

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione degli interventi per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D. Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D. Lgs 66/2017).

Art.2 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Consiglio di Classe - “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (art.15);
- con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe”;
- “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL;

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile (nella scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale.

Art.3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio - psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, e assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”. I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del Dirigente convocare il GLO.

Art.4 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e pubblicato all'Albo online. L'incarico ai componenti il GLO non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Patrizia Barbarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993